Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 novembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 10 NOVEMBRE 1962:

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1962.

Approvazione della deliberazione adottata in data 24 ottobre 1962 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, concernente la nuova tariffa dei premi e relative modalità di applicazione.

(6426)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 10 NOVEMBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: « **Industriale Camuzzi - Società per azioni** », **in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1962. — **Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **Soc. p. Az. Birra Peroni - Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1962. — **Martini & Rossi - s.p.a., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1962. — **Società Anonima Industria Laterizi, società per azioni, in Legnago:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1962. — **Società per Azioni Ditta Carlo Weingrill - Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1962. — **Ferrovie e Tramvie Vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1962. — **Società Fratelli Schwarzenbach & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1962. — **Manifattura Isolatori Vetro Acqui, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1962. — **Società per Azioni C. Bournique, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1962. — « **Microfarad** », **società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1962. — **Giuseppe Maffioli, società per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1962. — « **Società per Azioni Scatolificio Italiano - S.A.S.A.** », **in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1962. — **Cotonificio Fratelli Dell'Acqua - S.p.A., in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1962. — **Società per Azioni Lavorazione Pelli « SALP », in Rivarolo Canavese:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1962. — **Riunione Adriatica di Sicurtà, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1962. — « **SADI - Società per Azioni, in Vicenza:** 8ª estrazione di obbligazioni 5 %. — **Fondiaria e per Imprese Edili S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1962. — « **MARTAZZ - Fabbrica di Maglierie P. Martinengo - Società per Azioni** », **in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1962. — **Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1962. — **Società per Azioni Cavalli e Poli, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1962. — **Società Idrocarburi del Bella S.I.B., società per azioni, in Milano:** 8ª estrazione obbligazioni 7 %. — **Cremeria Emiliana S.p.A., in Cavriago (Reggio Emilia):** Estrazione di obbligazioni. — « **Prima Manifattura Veneta di Medicazione Antisettica G. Pozzani - S.p.A.** », **in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1962. — **S.p.A. Cappellificio Cervo, in Sagliano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1962. — « **Tilane - Società per Azioni** » **(già Società per Azioni Lanificio Targetti), in Desio:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1962. — **S.p.A. RA.SI.O.M. - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1962. — **Soc. per Az. Ditta Attilio Stegagno, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1962. — **Ferrovie e « Tranvie Vicentine - Società per Azioni** », **in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1962. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1962. — **Società Imballaggi Vinovo - S.I.V., società per azioni, in Vinovo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1962. — « **S.A.C.R.I. - Società Azionaria Carrozzerie e Rimorchi Industriali, società per azioni, in Torino:** Preavviso per rimborso anticipato del prestito obbligazionario 6 % - 1956. — « **S.A.C.R.I. - Società Azionaria Carrozzerie e Rimorchi Industriali** », **società per azioni, in Torino:** Preavviso per rimborso anticipato del prestito obbligazionario 6 % - 1949. — **Cartiera di Germagnano Società per Azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1962. — **Immobiliare ARVA - Società per Azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1962. — **Armatrice Santa Rosalia - S.p.A., in Palermo:** Seconda estrazione del prestito obbligazionario 7 % 1958-1965. — **Armatrice Santa Rosalia - S p.A., in Palermo:** Terza estrazione del prestito obbligazionario 6 % 1958-1965. — « **Schnell Hico Italiana - S.p.A.** », **in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1962. — **Società per Azioni Ditta A. G. Manzi & C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1962. — « **A.C.E.T.** » **Società Azionaria Azienda Cartaria Emiliana Triveneta, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1962. — « **Officine Fonderie Ing. Giovanni Breda** », **in Cadoneghe:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1962. — **Società per Azioni Ditta A. G. Manzi & C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1962. — **Società per Azioni Giuseppe Garolla, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1962. — **Società per Azioni Immobiliare « 3 F », in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1962. — **Società per Azioni Molini Pastificio Ettore Santi, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1962. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **Società per Azioni Cave di Domegliara, in Domegliara (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1962. — « **Conforti** » **Società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1962. — « **S.A.R.O.M.** » **Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali S.p.A., in Milano:** Obbligazioni Emissione 1954-55 sorteggiate il 24 settembre 1962. — « **S.A.R.O.M.** » **Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali S.p.A., in Milano:** Obbligazioni Emissione 1952 sorteggiate il 24 settembre 1962. — « **S.A.R.O.M.** » **Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali S.p.A., in Milano:** Obbligazioni Emissione 1957 sorteggiate il 24 settembre 1962. — « **S.A.R.O.M.** » **Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali S.p.A., in Milano:** Obbligazioni Emissione 1958 sorteggiate il 24 settembre 1962. — « **Immobiliare Quartieri Statuto S.p.A.** », **in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 e 29 ottobre 1962. — « **Magliano** » **Società per Azioni, in Torino:** Obbligazioni Prestito 27 aprile 1959 sorteggiate il 27 settembre 1962. — « **Magliano** » **Società per Azioni, in Torino:** Obbligazioni Prestito 6 novembre 1948 sorteggiate il 27 settembre 1962. — **Società Grandi Alberghi Siciliani, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1962. — **Mediocredito Regionale della Toscana, Ente di Diritto Pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1962. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 6 % 1957-1977 sorteggiate il 6 novembre 1962. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 6 % 1956-1976 sorteggiate il 6 novembre 1962. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 6 % 1955-1975 sor-

teggiate il 6 novembre 1962. — **Società per Azioni Carattoni & Monti, in Verona**: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1962. — **Società per Azioni Ditta E. Borga - Comm. Legnami - Mezzolombardo, in Verona**: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1962. — **Società per Azioni Giuseppe Ronchi, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **« Immobiliare Senio - Società per Azioni », in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **« Angelo & Mario Fratelli Bettini », in Lecco**: Obbligazioni estratte il 30 ottobre 1962. — **SNIA VISCOSA - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, per azioni, in Milano**: Errata-Corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. **1533**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 43. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

21) Fisiologia dello sviluppo;
22) Embriologia chimica;
23) Morfologia sperimentale;
24) Entomologia generale;
25) Biofisica;
26) Entomologia;
27) Citologia generale e sperimentale;
28) Citologia chimica;
29) Ultrastrutturistica biologica;
30) Radiobiologia;
31) Citogenetica;
32) Genetica umana.

Gli insegnamenti complementari di: Zoocultare (bachi. api, avicultura), Patologia generale, Scienza dell'alimentazione, Embriologia e morfologia sperimentale e di Entomologia agraria sono soppressi.

Art. 74. — Agli insegnamenti complementari del triennio di applicazione del corso di laurea in Architettura sono aggiunti quelli di:

« Arte dei giardini »;
« Unificazione edilizia e prefabbricazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1962
Atti del Governo, registro n. 159, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. **1534**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2331, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Alle propedeuticità per il corso di laurea in giurisprudenza, agli effetti dell'iscrizione e dell'esame, sono aggiunte le seguenti: Istituzioni di diritto privato, propedeutico al Diritto processuale civile: Diritto del lavoro e Diritto amministrativo, propedeutico alla Legislazione del lavoro.

Art. 11. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di:

« Storia dei partiti e dei movimenti politici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1962
Atti del Governo, registro n. 159, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1535.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 70, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine generale lo sviluppo della ricerca e degli studi nel campo scientifico cui appartengono gli insegnamenti indicati negli articoli seguenti. Essa conferisce le lauree seguenti:

laurea in Chimica;
laurea in Chimica industriale;
laurea in Fisica;
laurea in Matematica;
laurea in Scienze naturali;
laurea in Scienze biologiche;
laurea in Scienze geologiche.

Gli articoli 79, 80 e 81, relativi al corso di studi per la laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 79. — La durata del corso per la laurea in Fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre, essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

Primo anno:

1) Fisica generale I;
2) Analisi matematica I;
3) Geometria I;
4) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
5) Esperimentazioni di fisica (biennale, con unico esame al secondo anno).

Secondo anno:

6) Fisica generale II;
7) Analisi matematica II;
8) Meccanica razionale;
9) Esperimentazioni di fisica (biennale con unico esame al secondo anno).

Si richiederà inoltre alla fine del primo bienno la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica, secondo i criteri fissati dalla Facoltà. Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale, ad eccezione delle esperimentazioni di fisica che comportano un unico esame alla fine del secondo anno.

Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) *Comuni ai tre indirizzi*:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;

b) *Corsi per l'indirizzo generale*:

4) Fisica superiore;
5) Fisica teorica;
6) Laboratori di fisica (III) (in due esami alla fine del quarto anno);
7) Laboratorio di fisica (IV) (in due esami alla fine del quarto anno);
8) Corso a scelta di matematiche superiori;
9) Corso a scelta;

c) *Corsi per l'indirizzo didattico*:

4) Complementi di fisica generale (III) (in due esami alla fine del quarto anno);
5) Complementi di fisica generale (IV) (in due esami alla fine del quarto anno);
6) Storia della fisica;
7) Preparazione di esperienze didattiche (III) (in due esami alla fine del IV anno);
8) Preparazione di esperienze didattiche (IV) (in due esami alla fine del IV anno);
9) Corso a scelta;

d) *Corsi per l'indirizzo applicativo*:

4) Laboratorio di fisica (III) (in due esami alla fine del IV anno);
5) Laboratorio di fisica (IV) (in due esami alla fine del IV anno);
6), 7), 8), 9) Quattro corsi da scegliersi fra i complementari a seconda del ramo di specializzazione.

Gli insegnamenti di cui ai numeri 6), 7), 8), 9) dell'indirizzo applicativo verranno stabiliti in relazione ai vari orientamenti (elettronico, nucleare, acustico, geofisico, ecc.) che potrà aver l'indirizzo applicativo nella Facoltà secondo le norme da stabilirsi da parte della Facoltà medesima. In particolare essi saranno raggruppati secondo « curricula » consigliati dalla Facoltà e proposti alla approvazione della Facoltà dello studente stesso.

Sono insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi:

Algebra Algebra superiore Analisi fuzionale Analisi superiore Astrofisica Astronomia - Calcolo delle probabilità Calcoli numerici e grafici Chimica fisica Chimica organica - Chimica teorica Cibernetica e teoria delle informazioni - Conduzione elettrica nei gas Onde elettromagnetiche Elettronica Fisica dei reattori Fisica dei neutroni Fisica dello stato solido Fisica delle particelle elementari Fisica matematica Fisica nucleare Fisica superiore Fisica tecnica Fisica teorica Fisica terrestre (Geofisica) Geologia Geometria differenziale Geometria superiore Istituzioni di analisi superiore Istituzioni di fisica nucleare Istituzioni di fisica matematica Istituzioni di Geometria superiore Matematiche complementari Matematiche superiori Meccanica analitica Meccanica quantistica Meccanica statistica Meccanica superiore Mineralogia Misure elettriche Ottica Ottica elettronica Radioastronomia Radioattività Relatività Spettroscopia Storia della fisica Teoria delle funzioni Termodinamica Logica matematica.

Art. 80. — Potranno iscriversi ai corsi comuni ai tre indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II Analisi matematica I e Analisi matematica II.

Art. 81. — Nell'ordine degli esami per il corso di laurea in fisica dovranno essere rispettate le seguenti precedenze:

l'esame di Istituzioni di fisica teorica deve precedere quello di Fisica teorica;

l'esame di esperimentazioni di Fisica (biennale) deve precedere quello di laboratorio di Fisica (biennale) o (per l'indirizzo didattico) quello di Preparazione di esperienze di fisica.

Gli articoli 82, 83 e 84, relativi al corso di laurea in Scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 82. — La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica è di quattro anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Primo biennio.

Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi, per il primo anno:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I;

per il secondo anno:

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

Secondo biennio:

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi per il terzo anno:

1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica.

L'insegnamento di Istituzioni di analisi superiore o quello di Istituzioni di fisica matematica potrà essere sostituito con quello fondamentale di Metodi matematici della fisica del corso di laurea in Fisica.

Sono insegnamenti fondamentali, per l'indirizzo generale:

1) Analisi superiore;
2) Geometria superiore;

per l'indirizzo applicativo:

1) Calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici;
2) Matematiche superiori;

per l'indirizzo didattico:

1) Matematiche complementari;
2) Teoria delle funzioni.

Sono insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi:

Insegnamenti complementari ad indirizzo fisico, di Fisica generale, Elettronica, Fisica dello stato solido, Fisica matematica, Fisica nucleare, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica teorica, Meccanica quantistica, Meccanica statistica, Meccanica superiore, Onde elettromagnetiche, Relatività.

Insegnamenti complementari ad indirizzo matematico: Algebra superiore, Analisi funzionale, Analisi superiore, Astronomia, Calcolo delle probabilità, Cibernetica e teoria dell'informazione, Economia matematica, Geodesia, Geometria algebrica, Geometria differenziale, Logica matematica, Matematica finanziaria ed attuariale, Matematiche elementari da un punto di vista superiore, Pedagogia, Statistica matematica, Storia delle matematiche; Teoria dei numeri, Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici, Topologia.

Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari importa un esame finale.

Ciascun insegnamento fondamentale di ciascuno dei tre indirizzi è insegnamento complementare per quegli indirizzi per cui esso non è fondamentale.

Per essere ammesso al secondo anno lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza dei tre corsi di « Analisi matematica I », « Geometria I », « Algebra » e deve aver superato almeno due dei relativi esami finali.

Le frequenze a tutti i corsi del primo biennio devono precedere l'iscrizione ai corsi del secondo biennio.

La scelta fra i tre indirizzi avviene all'inizio del terzo anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea per l'indirizzo scelto lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali per tale indirizzo ed in almeno due insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 83. — L'esame di Analisi matematica II deve essere preceduto da quelli di Analisi matematica I e di Geometria I.

L'esame di Geometria II deve essere preceduto da quelli di Geometria I e di Algebra.

L'esame di Meccanica razionale deve essere preceduto dagli esami di Analisi matematica I, di Geometria I e di Fisica I.

L'esame di Fisica II deve essere preceduto da quello di Fisica I.

L'esame di Istituzioni di geometria superiore deve essere preceduto da quelli di Analisi matematica II e di Geometria II.

L'esame di Istituzioni di analisi superiore deve essere preceduto da quello di Analisi matematica II.

L'esame di Istituzioni di fisica matematica deve essere preceduto dagli esami di Analisi matematica II e di Meccanica razionale. Qualora il corso di Istituzioni di analisi superiore o di Istituzioni di fisica matematica sia sostituito dal corso di Metodi matematici della fisica, l'esame di quest'ultimo deve rispettare le precedenze indicate per il corso da esso sostituito.

L'esame relativo al corso di Calcoli numerici grafici, meccanici ed elettronici deve essere preceduto da tutti gli esami del secondo anno. Gli esami di Matematiche complementari, Matematiche superiori e di Teoria delle funzioni devono essere preceduti dagli esami di Istituzioni di analisi superiore e di Istituzioni di geometria superiore.

Gli articoli 85, 86 e 87, relativi al corso di laurea in Matematiche e fisica sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 1536.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Statistica sanitaria » presso la Facoltà di economia e commercio - Scuola di statistica - dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 7 luglio 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Statistica sanitaria » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di economia e commercio - Scuola di statistica - dell'Università di Bologna nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 12. — VILLA

Repertorio n. 756

Convenzione fra il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e l'Università degli studi di Bologna per la istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di Statistica sanitaria nella Facoltà di economia e commercio.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1962 (millenovecentosessantadue), oggi 7 (sette) del mese di luglio alle ore 11,30, 7 luglio 1962, in comune e città di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto), e domiciliato a Bologna, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori:

Fortunati prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine), il 26 aprile 1906 e domiciliato a Bologna, docente universitario;

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi domiciliato, impiegato;

si sono personalmente costituiti i signori:

Forni prof. Giuseppe Gherardo, nato il 6 febbraio 1885 a San Giovanni in Persiceto (Bologna) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di rettore - presidente del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e quindi di legale rappresentante del medesimo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio nella seduta del 7 luglio 1962, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio, nato il 30 novembre 1908 a Brescia e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Università degli studi di Bologna, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della stessa, nella seduta del 30 giugno 1962, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale, io ufficiale rogante sono certo e faccio fede;

Premesso

che nello statuto dell'Università di Bologna la Statistica sanitaria è compresa tra gli insegnamenti fondamentali per il conseguimento del diploma di statistica presso la Scuola di statistica annessa alla Facoltà di economia e commercio;

che il Consiglio della Facoltà di economia e commercio, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Bologna, rispettivamente nelle sedute del 22 giugno 1962, del 27 giugno 1962 e del 30 giugno 1962, i cui verbali in estratto per copia autentica si allegano al presente atto sotto le lettere C), D) e B) già citata, hanno esaminato ed approvato, nell'ambito delle rispettive competenze, la istituzione, mediante convenzione, di un posto di ruolo di professore, destinato all'insegnamento di Statistica sanitaria;

che il Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, nella seduta del 7 luglio 1962, il cui verbale in estratto per copia autentica è allegato al presente atto sotto la lettera A), ha deliberato di aderire alla suesposta iniziativa, impegnandosi a corrispondere all'Università la somma necessaria a tal fine;

che l'istituendo posto di ruolo può disporre dell'attrezzatura fondamentale necessaria per il suo immediato funzionamento, in quanto la disciplina fa parte dell'Istituto di statistica che ha già disposto la costituzione di un apposito reparto per la Statistica sanitaria;

che si rende sommamente necessaria l'istituzione di tale posto di ruolo per corrispondere sia alle esigenze scientifiche e didattiche, sia a quelle sociali che si palesano sempre più rilevanti ed urgenti in tale settore; mentre confermano le premesse di cui sopra, che vogliono facciano parte integrante del presente atto, le Parti come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di economia e commercio della Università degli studi di Bologna è istituito un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà stessa — a sensi dell'art. 63, secondo comma e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592 — destinato all'insegnamento di Statistica sanitaria.

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna si obbliga a versare all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento e per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, la somma annua di L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila), per il periodo di anni 20 consecutivi, a decorrere dalla data della nomina del professore titolare del posto stesso.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari, o per altre cause, la somma annua di L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila), prevista come costo medio base del posto di ruolo in oggetto della presente convenzione — risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato l'ammontare di quanto da essa dovuto a sensi dell'art. 5 della convenzione, il Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Università stessa, in aggiunta alla somma di cui all'art. 2, la somma occorrente ad integrare la differenza che verrà a risultare in seguito all'aumento del costo della cattedra, e ciò dalla data in cui tali eventuali aumenti andranno a decorrere.

Art. 4.

Il Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga a versare alla Università degli studi di Bologna, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma corrispondente al 20 % (venti per cento) annuo degli assegni spettanti al titolare del posto di ruolo in oggetto, percentuale attualmente prevista, in media, in L. 760.000 (settecentosessantamila) annue, e ciò al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto stesso.

Il Consorzio predetto si impegna ed obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti in favore dei professori universitari e ciò dalla data in cui tali eventuali miglioramenti andranno a decorrere.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di ruolo di cui all'art. 1, nel loro importo al lordo di ogni e qualsiasi ritenuta e compresi i relativi oneri fiscali.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì a versare annualmente allo Stato, con esclusione ed esonero da ogni e qualsiasi obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 4, per gli effetti ivi indicati, o quella minore o maggiore somma, che in relazione agli effetti stessi ed all'ammontare degli emolumenti del titolare del posto di ruolo in parola, sarà da essa dovuta.

Art. 6.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza prevista dal successivo art. 8;

b) qualora non vengano aumentate dal Consorzio le somme, secondo il contenuto dell'art. 3 e dell'art. 4 della presente convenzione, al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso;

c) qualora si rendano insufficienti o vengano a cessare, per qualsiasi motivo, ed in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione a carico del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di cui alla presente convenzione, verrà senz'altro soppresso ed il titolare di esso cesserà automaticamente dal servizio.

Art. 7.

Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga per qualsiasi ragione scoperto, la Facoltà può determinare la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia di insegnamento.

Art. 8.

La presente Convenzione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del professore titolare del posto di ruolo di statistica sanitaria di cui alla convenzione stessa, e si intende tacitamente prorogata di venti in venti anni, qualora non venga disdettata da uno dei due Enti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse della Università degli studi di Bologna, è esente da tassa di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto in continua presenza dei testimoni ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volontà dei rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato ai contratti dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di n. 5 (cinque) fogli di carta bollata, scritti su pagine 14 (quattordici) e righe (due) della quindicesima.

F.to Giuseppe Gherardo Forni;
F.to Giuseppe Ignazio Luzzatto;
F.to Paolo Fortunati, *teste;*
F.to Adriano Fiore, *teste.*
F.to Sebastiano Mazzaracchio Ufficiale rogante.

Registrato a Bologna il 14 luglio 1962, al n. 123 Atti pubblici riscosse L. *Gratis.*

addì, 3 luglio 1962

Copia conforme all'originale.

Il direttore amministrativo
F.to Sebastiano MAZZARACCHIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1962 n. 1537.

Erezione in ente morale della Fondazione Giorgio Pirelli, con sede in Roma.

N. 1537. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Giorgio Pirelli, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1962, n. 1538.

Autorizzazione alla Fondazione « Gioventù Nova », con sede in Varese, ad acquistare un terreno.

N. 1538. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione « Gioventù Nova », con sede in Varese, viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito in frazione Riva Trigoso del comune di Sestri Levante, della superficie di mq. 10.000 ed iscritto a catasto al foglio n. 31, mappali 91-92, per il prezzo di lire trentaduemilioni (L. 32.000.000) a corpo, per la costruzione di una colonia marina.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1962.

Ricostituzione della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1959, relativo alla costituzione della Commissione predetta per il triennio 1959-1961;

Considerata la necessità di ricostituire la Commissione suddetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni statali, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita per un triennio la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è così composta:

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro; Carducci Artenisio dott. Orazio, Didonna prof. Pietro, Selvaggi ing. Giuseppe e Fracassi ing. Gaetano, membri effettivi;

Franz ing. Silvio, Sparacio ing. Vito, Plastino ingegnere Antonino e Bessero dott. Carlo, membri supplenti, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mercadante dott. Salvatore e Pavia ing. Giuseppe, membri effettivi; Terrana dott. Carmelo e Razzano ingegnere Salvatore, membri supplenti, designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

Pierro ing. Pasquale, membro effettivo; Tiezzi ingegnere Italiano, membro supplente, designati dal Ministero dell'interno;

Abate ing. Carlo, membro effettivo; Lubrano dottor Antonio, membro supplente, designati dal Ministero delle finanze;

Canzio dott. Michele, membro effettivo; Rosati ingegnere Giovanni, membro supplente, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

Cascino dott. Agostino, membro effettivo; Ceccucci dott. Alberto, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sganga dott. Carlo e Graziano dott. Felice, membri effettivi; Celano dott. Giuseppe e Bruno dott. Raffaele, membri supplenti, designati dal Ministero della sanità;

Zambetti ing. Enzo, membro effettivo; Cortese ingegnere Vincenzo, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ventrella ing. Luigi, membro effettivo; Calvanese dott. Carlo, membro supplente, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

D'Agostini ing. Arnaldo, membro effettivo; Rafanelli dott. Mario, membro supplente, designati dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Eboli avv. Mario e Riccardi ing. Renato, membri effettivi; Gugliormella dott. Giovanni e Pancheri professore Giovanni, membri supplenti, designati dallo Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Bellacci avv. Riccardo, Meledandri Enrico e Pilati dott. Giuseppe, membri effettivi; Perolo avv. Mario, Tagliabue ing. Luigi e Micheli dott. Luigi, membri supplenti, designati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

Battistini Enzo, Montagnani Fernando e Mucciarelli Giovanni, membri effettivi; Lucchini Adolfo, Borghi Ettore e De Jesu Gaetano, membri supplenti, designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Ferrario perito industriale Mario, membro effettivo; Mondaini dott. Gaetano, membro supplente, designati dalle Organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

Il dott. Lindo Forgione ed il perito industriale Nicola Fiore sono nominati segretari della Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1962
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 266. — MAUCERI

(6390)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1962.

Controllo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del Marchio Nazionale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864 e successive modificazioni, che demanda al Ministro per il commercio con l'estero il potere di determinare le modalità di controllo dei requisiti prescritti per i prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti al Marchio Nazionale e destinati all'esportazione;

Ritenuta la necessità di snellire le operazioni di controllo e di ricontrollo dei requisiti predetti;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il controllo qualitativo per l'accertamento dei requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari coperti dal Marchio nazionale di esportazione, può essere effettuato dall'Istituto Nazionale per il commercio estero, su richiesta delle ditte esportatrici, negli stessi magazzini di lavorazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) che le lavorazioni vengano eseguite in magazzini gestiti direttamente dalla ditta richiedente, ovvero in magazzini gestiti da altre imprese, ma esclusivamente per conto e sotto il controllo tecnico e la piena e diretta responsabilità della ditta richiedente,

b) che l'idoneità tecnica dei magazzini in cui viene eseguita la lavorazione sia stata preventivamente riconosciuta dall'Istituto nazionale per il commercio estero con le modalità prescritte dal presente decreto.

Art. 2.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sentita la Commissione di cui all'art. 4 e tenuto conto della natura dei prodotti oggetto delle lavorazioni, determina i requisiti minimi che i magazzini debbono possedere per ottenere il riconoscimento dell'idoneità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo.

Art 3.

Al fine di agevolare le operazioni di controllo e di ricontrollo all'interno ed all'estero, previste dall'art 6 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, è istituito un contrassegno per la identificazione dei magazzini per i quali le ditte esportatrici abbiano ottenuto il riconoscimento della idoneità tecnica a norma del presente decreto.

Tale contrassegno viene stabilito dal Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il contrassegno deve essere apposto dalla Ditta all'esterno degli imballaggi contenenti i prodotti selezionati e confezionati nel magazzino al quale il contrassegno stesso si riferisce, in aggiunta alle altre indicazioni prescritte dal citato regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213.

Per i prodotti spediti alla rinfusa, senza imballaggio, il contrassegno deve essere apposto, mediante apposito timbro, su tutte le copie delle distinte di carico.

Art. 4.

Presso l'Istituto nazionale per il commercio estero è istituita una Commissione consultiva avente i seguenti compiti:

a) esprimere parere circa i requisiti minimi che i vari tipi di magazzini debbono possedere, ai fini del riconoscimento della loro idoneità tecnica;

b) esprimere parere in merito all'idoneità tecnica dei magazzini per i quali sia stato richiesto il controllo « a magazzino »;

c) proporre il modello del contrassegno di cui al precedente art. 3;

d) esprimere parere o formulare proposte per la revoca o la sospensione del « controllo a magazzino », nei casi previsti dal successivo art. 9.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, è composta:

1) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

2) dal capo del Servizio ispettivo dello stesso Istituto;

3) da due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero:

4) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, delle finanze e dei trasporti;

5) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,

6) da sei rappresentanti delle categorie della produzione e del commercio dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, prescelti in un elenco di venti nominativi compilato ogni biennio dal Comitato esecutivo dello Istituto nazionale per il commercio estero.

I presidente della Commissione, può, di volta in volta, invitare a partecipare ai lavori, senza diritto a voto, esperti dei settori della produzione e del commercio dei prodotti ortofrutticoli e agrumari.

La Commissione è presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, all'uopo indicato nel decreto di nomina.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

I membri della Commissione di cui ai nn. 3) a 5) sono nominati per un biennio e possono essere confermati nell'incarico.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Le domande di cui all'art 1 vanno presentate allo Ispettorato compartimentale dell'Istituto nazionale per il commercio estero nella cui circoscrizione si trova la sede della ditta richiedente.

La ditta esportatrice deve specificare tutti i dati concernenti le caratteristiche strutturali e funzionali dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature nonchè la capacità lavorativa stagionale dei magazzini di lavorazione, le qualità dei prodotti che vi vengono lavorati ed ogni altro utile elemento.

Insieme alla domanda, la ditta deve anche produrre il titolo da cui risulti che essa ha la libera disponibilità dei fabbricati e degli impianti, ovvero, nel caso di magazzini gestiti da altra impresa, il contratto dal quale risulti che tale impresa lavora esclusivamente per conto di essa e sotto il suo controllo tecnico e la sua piena e diretta responsabilità.

L'Ispettorato compartimentale accerta l'esattezza dei dati forniti dalla ditta richiedendo, se del caso, notizie, accertamenti e pareri agli Ispettorati nella cui circoscrizione sono situati i magazzini, ed inoltra, quindi, la domanda alla Direzione generale dell'Istituto, accompagnandola con una sua relazione.

Art. 6.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero può chiedere tutti gli altri elementi che ritiene necessari e, assunte, ove occorre, ulteriori informazioni, se riconosce sussistenti i presupposti ed i requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 delibera se consentire o meno il controllo « a magazzino », tenendo anche conto del comportamento della ditta richiedente, con particolare riguardo alla disciplina del Marchio nazionale. In caso affermativo:

a) ordina l'iscrizione del magazzino nell'elenco di cui all'art. 3, terzo comma, determinando il numero di identificazione del magazzino stesso;

b) autorizza gli organi competenti dell'Istituto ad effettuare il controllo « a magazzino », stabilendo le particolari modalità di tale controllo.

La deliberazione del Comitato esecutivo è comunicata alla ditta richiedente dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 7.

Il controllo « a magazzino », da parte del personale tecnico del Servizio ispettivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero, può essere eseguito in qualsiasi fase delle operazioni di preparazione e di condizionamento del prodotto ai fini dell'esportazione.

L'Istituto nazionale per il commercio estero ha facoltà di procedere, all'atto della spedizione o durante il trasporto, a tutte le operazioni di ricontrollo che ritenga necessarie, sulle partite di merci che hanno già formato oggetto di controllo « a magazzino ».

Restano ferme le disposizioni stabilite nei decreti ministeriali per l'applicazione ai singoli prodotti del Marchio nazionale di esportazione, relative alle modalità ed ai termini di presentazione agli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero delle richieste di controllo da parte delle ditte esportatrici.

Art. 8.

La permanenza dei requisiti prescritti, ai fini del riconoscimento dell'idoneità tecnica dei magazzini, viene accertata e controllata da funzionari dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Le ditte esportatrici sono tenute a dare immediata comunicazione all'Istituto nazionale per il commercio estero di tutte le variazioni intervenute e di tutte le modifiche apportate agli impianti ed alle attrezzature dei magazzini dei quali sia stata riconosciuta la idoneità tecnica.

Art. 9.

Nei confronti delle ditte esportatrici, usufruenti del controllo « a magazzino », che eludano, o tentino di eludere, la disciplina del Marchio nazionale di esportazione o le disposizioni del presente decreto, il Comitato escutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4, può disporre, a seconda della gravità del fatto, la sospensione o la revoca del controllo « a magazzino » e, conseguentemente, dell'uso del contrassegno di cui al precedente art. 3.

La revoca viene senz'altro disposta nei confronti delle ditte esportatrici che si rendano colpevoli di fatti lesivi del buon nome o degli interessi dell'esportazione italiana all'estero o che abbiano subito condanne o altre sanzioni per reati o infrazioni attinenti all'esercizio della loro attività commerciale.

Art. 10.

Contro le deliberazioni adottate dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi del presente decreto è ammesso ricorso al Ministro per il commercio con l'estero, da presentarsi entro trenta giorni dalla data della loro comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

(6409)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1962.

Pagamento della tassa di circolazione per gli autocarri e rimorchi adibiti al trasporto di cose e importati temporaneamente dalla Francia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1.

Gli autocarri ed i rimorchi adibiti a trasporti di cose, importati temporaneamente dalla Francia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Francia,

possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di soggiorno in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° ottobre 1962, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1962
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 59

(6407)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1962.

Sostituzione d'un membro nel Comitato consultivo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1960, n. 272, concernente la composizione del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 100073/40 del 12 settembre 1962, relativa alla designazione del prof. Gaetano Stammati, direttore generale del Tesoro, quale rappresentante della citata amministrazione in seno al predetto Comitato, in sostituzione del dottor Alfredo Di Cristina, nominato consigliere della Corte dei conti;

Decreta:

Il prof. Gaetano Stammati, direttore generale del Tesoro è nominato componente del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, in sostituzione del dott. Alfredo Di Cristina.

Il decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1962

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1962
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 214. — MEROLLA

(6408)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1962.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 12 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1962, n. 263, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta nel mese di novembre 1962 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentocinquantamiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 novembre 1962.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1962
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 160. — VENTURA SIGNORETTI

(6448)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1962, registro n. 12 Pubblica istruzione, foglio n. 123, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 27 giugno 1957 dalla signora Goduti Teresa avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione 23 maggio 1957, n. 7136, con il quale veniva confermato il divieto di apertura di una nuova porta di accesso nel cortile del palazzo baronale di Fondi (Latina).

(6428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1968

Si rende noto che il giorno 1° dicembre 1962, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalle 1ª/1968 alla 31ª/1968) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1968, emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84, e decreto ministeriale 27 febbraio 1958.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 30 novembre 1962, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 novembre 1962

Il direttore generale: GRECO

(6367)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 9 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,90	620,87	620,90	620,82	620,80	620,91	620,87	620,90	620,95	620,85
$ Can.	577,04	576,90	577 —	576,95	576,50	577,05	577,03	577,10	577,10	577 —
Fr. Sv.	143,87	143,88	143,89	143,87	143,85	143,88	143,865	143,85	143,89	143,87
Kr. D	89,69	89,70	89,70	89,68	89,65	89,70	89,685	89,70	89,71	89,70
Kr. N.	86,82	86,83	86,82	86,82	86,70	86,83	86,835	86,80	86,84	86,85
Kr. Sv.	120,40	120,41	120,35	120,28	120,25	120,38	120,28	120,45	120,41	120,40
Fol.	172,11	172,10	172,06	172,055	172,05	172,07	172,065	172,10	172,07	172 —
Fr. B.	12,48	12,482	12,4875	12,482	12,4725	12,48	12,482	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,72	126,72	126,72	126,70	126,70	126,72	126,71	126,70	126,73	126,70
Lst.	1739,52	1739,45	1739,40	1739,10	1739 —	1739,52	1739,50	1739,60	1739,65	1739,25
Dm. occ.	154,85	154,84	154,87	154,865	154,85	154,94	154,85	154,95	154,96	154,85
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,03	24,0425	24 —	24,04	24,0375	24,04	24,04	24,045
Escudo Port.	21,70	21,69	21,73	21,71	21,60	21,70	21,69	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 9 novembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,725
Redimibile 3,50 % 1934	93,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,845
1 Dollaro canadese	576,99
1 Franco svizzero	143,867
1 Corona danese	89,682
1 Corona norvegese	86,827
1 Corona svedese	120,28
1 Fiorino olandese	172,06
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,705
1 Lira sterlina	1739,30
1 Marco germanico	154,857
1 Scellino austriaco	24,04
1 Escudo port.	21,70

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma (Roma), di complessivi ettari 84.24.90, espropriati in forza del decreto presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1870 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta CALDERINI Alessandro fu Luigi e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 10.429.864,20 (lire diecimilioniquattrocentoventinovemilaottocentosessantaquattro e centesimi 20), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 8.470.000 (lire ottomilioniquattrocentosettantamila), già liquidato con decreto presidenziale 4 febbraio 1955 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97 del 28 aprile 1955), viene corrisposta nella misura di lire 1.959.864,20.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Orbetello (Grosseto), di complessivi ettari 183.56.12, espropriati in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2792 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta MAZZONI Giuseppe fu Enrico e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 13.963.040 (lire tredicimilioninovecentosessantatremilaquaranta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 12.515.000 (lire dodicimilionicinquecentoquindicimila), già liquidato con decreto presidenziale 16 ottobre 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 18 gennaio 1955), viene corrisposta nella misura di lire 1.448.040.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5763)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « N. 1 » e « N. 3 »

Gli esplosivi da mina denominati « N. 1 » e « N. 3 » fabbricati dalla Società S.A.M.E.R. nel proprio stabilimento di Aulla (Massa Carrara) sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabili soltanto in lavori a cielo aperto ed iscritti nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6319)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di un'area di terreno sita nel comune di Cagliari

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 27 settembre 1962, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno, dell'estensione di mq. 3215, sita nel comune di Cagliari e distinta nel catasto terreni di detto Comune al foglio n. 21 mappali numeri 191, 192 e 21-*f*.

(6322)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

408° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 6 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1962, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 244, con il quale la Società in accomandita semplice per la Calabria « Rossi Tranquillo », è dichiarata decaduta, dalla data del decreto stesso, dalla concessione della miniera di salgemma denominata « Salinella di Neto n. 1 », sita in territorio del comune di Santa Severina, provincia di Catanzaro.

Decreto ministeriale 7 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 113, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.A. Unione cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « San Martino Casacca », in territorio dei comuni di Berceto e Valmozzola, provincia di Parma.

Decreto ministeriale 7 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1962, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 180, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.A. Unione cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Filagna e Prà Da Cà », sita in territorio del comune di Valmozzola, provincia di Parma.

Decreto ministeriale 7 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1962, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 181, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.A. Unione cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Tessier Canina », sita in territorio dei comuni di Casale Monferrato, Ozzano Monferrato e San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 7 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1962, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 156, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.A. Unione cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Opreno », sita in territorio del comune di Caprino Bergamasco, provincia di Bergamo.

Decreto ministeriale 7 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1962, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 155, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.A. Industria cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano, alla concessione mineraria per marna da cemento denominata « Monte Casella », sita in territorio dei comuni di Bettola e di Travo, provincia di Piacenza.

Decreto ministeriale 7 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1962, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 195, con il quale il comune di Scheggia e Pascelupo, provincia di Perugia, è dichiarato decaduto, dalla data del decreto stesso, dalla concessione per marna da cemento denominata « Monte Altino », sita in territorio del Comune stesso.

Decreto ministeriale 9 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1962, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 193, con il quale la concessione di sorgenti idro-termali, denominata « Terme di Valdieri », sita in territorio del comune di Valdieri, provincia di Cuneo, è trasferita al signor Romanatti Giuseppe, con sede in Cantù, provincia di Como.

Decreto ministeriale 22 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 115, con il quale la concessione temporanea di acqua minerale denominata « Varano dei Marchesi », sita in territorio del comune di Medesano, provincia di Parma, di cui erano titolari gli eredi del defunto Rozzi Alberto, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 12 marzo 1960.

I titolari della concessione sono rappresentati dal dottor Francesco Rozzi, domiciliato in Traversetolo, provincia di Parma.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 23 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 23, con il quale ai sigg. Fessia geom. Martino, Cena Costantino, Leone Margherita ved. Bonaudo e Mensa Felice, rappresentati dal geom. Fessia Martino, domiciliato in Chivasso, provincia di Torino, è conferita per la durata di anni due dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per argilla da laterizi denominata « Chiavarini », nel territorio del comune di Chivasso, provincia di Torino.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 4 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 51, con il quale alla S.p.A. Salbar, con sede in Lecco, è accordato, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'ampliamento della concessione mineraria di barite denominata « Piantelli », sita in territorio del comune di Primaluna, provincia di Como, per una superficie di Ha. 2,72,70. L'area come sopra ampliata ha un'estensione di Ha. 30,65,70.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 1° ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 52, con il quale alla S.p.a. F.lli Bargero, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è accordata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la richiesta riduzione di area della concessione mineraria per marna da cemento in località « Crescenzaga », dei comuni di Olgiate Molgora e Rovagnate, provincia di Como. L'area come sopra ridotta ha un'estensione di Ha. 78.

Decreto ministeriale 26 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 201, con il quale al punto *a*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1961, concernente il trasferimento *mortis causa* dal sig. Vittorino Pini al suo erede Francesco Pini, della quota di compartecipazione sulla concessione di acqua termominerale denominata « Bagno delle Galleraie », sita in territorio del comune di Radicondoli, provincia di Siena, è modificato come segue: « I titolari della concessione sono tenuti a corrispondere allo Stato, a decorrere dall'11 settembre 1959, il diritto annuo anticipato di L. 5.400 (lire cinquemilaquattrocento), pari a L. 200 per ogni ettaro o frazione compresi nell'area della concessione.

(6413)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei candidati dichiarati idonei alle funzioni di collettore delle imposte dirette negli esami indetti con decreto ministeriale 13 gennaio 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge n. 942, che fissa i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, concernente norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1961, n. 410315, con il quale sono stati indetti gli esami di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Visti e riconosciuti regolari gli atti espletati dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale 21 aprile 1961, n. 405449;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette negli esami banditi con decreto ministeriale 13 gennaio 1961, n. 410315:

COGNOME E NOME	Votazione medie prove scritte	Voto prove orali	Votazione complessiva
1. Agnoletti Alvino	7.300	7.300	14.600
2. Agnoli Edoardo	7.050	6.000	13.050
3. Altea Tommaso	7.950	6.000	13.950
4. Angeli Angelo	7.150	8.000	15.150
5. Antonellini Felice	7.000	6.000	13.000
6. Apollonio Luciano	7.300	6.500	13.800
7. Arcari Claudio	7.100	6.000	13.100
8. Arini Andrea	7.250	7.200	14.450
9. Armani Armando	7.000	6.200	13.200
10. Aulenti Vittorio	7.850	8.000	15.850
11. Avanzi Achille	7.000	7.000	14.000
12. Baboni Luigi	7.000	7.000	14.000
13. Baccerini Giuliano	7.150	6.200	13.350
14. Bagnara Filippo	7.200	6.000	13.200
15. Baietti Gilberto	7.200	7.500	14.700
16. Baldoni Arnaldo	7.500	6.600	14.100
17. Bandini Ivan	7.000	6.200	13.200
18. Barbarino Arturo	7.000	6.000	13.000
19. Barresi Giuseppe	7.650	8.500	16.150
20. Bartolozzi Alberto	7.900	7.200	15.100
21. Basilico Vincenzo	7.700	6.500	14.200
22. Basso Aristide	7.250	7.200	14.450
23. Baumacher Elio	7.000	7.000	14.000
24. Bedendo Sante	7.250	6.300	13.550
25. Begani Adriano	7.200	6.000	13.200
26. Benettoni Walter	7.000	6.500	13.500
27. Bennani Luigi	7.000	6.200	13.200
28. Berlendis Alberto	7.625	6.000	13.625
29. Bernardi Edmondo	7.000	6.800	13.800
30. Bertola Benvenuto	7.550	7.300	14.850
31. Bertoli Alfonso	7.050	6.000	13.050
32. Bertoli Gabriele	7.000	6.200	13.200
33. Berutti Giuseppe	7.250	6.300	13.550
34. Bianchi Gianfranco	7.625	8.500	16.125
35. Bianchin Anselmo	7.500	7.500	15.000
36. Bianchini Nicolò	7.500	6.000	13.500
37. Boi Marco	7.100	6.000	13.100
38. Bolla Silvio	8.150	6.000	14.150
39. Boncioli Gianfranco	7.000	7.000	14.000
40. Bonfigli Giuseppe	7.000	6.200	13.200
41. Boni Giammarco	7.750	7.000	14.750
42. Bonora Elio	7.000	7.200	14.200
43. Bordone Vittorio	7.150	6.500	13.650
44. Bortolon Aurelio	7.350	7.500	14.850
45. Bruschi Raoul	7.000	6.000	13.000
46. Bulleri Giancarlo	7.000	6.150	13.150
47. Buonfantino Mary Victor	7.700	9.000	16.700
48. Cagnin Gianni	7.000	8.000	15.000
49. Calafati Remo	7.400	6.300	13.700
50. Calvino Vittorio	7.125	6.000	13.125
51. Camillo Aldo	7.250	7.000	14.250
52. Campana Primo	7.550	6.500	14.050
53. Camponeschi Giovanni	7.000	6.100	13.100
54. Cancelliere Emanuele	7.000	6.000	13.000
55. Cannone Lucio	7.000	7.000	14.000
56. Cantoia Angelo	7.150	7.200	14.350
57. Capolongo Enzo	7.300	7.300	14.600
58. Capparuccini Gaetano	7.000	6.000	13.000
59. Caprara Mario	7.000	7.200	14.200
60. Cariani Giuseppe	7.100	6.100	13.200
61. Carlini Giorgio	7.200	7.000	14.200
62. Carlone Vincenzo	7.250	7.300	14.550
63. Carasio Giuseppe	7.400	7.000	14.400
64. Carrara Mario	7.000	6.500	13.500
65. Carraro Eraldo	7.000	6.000	13.000
66. Casadei Aleardo	7.000	6.100	13.100
67. Casadio Ezio	7.550	7.800	15.350
68. Casagli Emanuele	7.000	7.200	14.200
69. Casari Augusto	8.150	8.000	16.150
70. Casnati Gianfranco	7.400	6.500	13.900
71. Cassini Biagio	7.550	7.000	14.550
72. Castronuovo Luigi	7.000	7.000	14.000
73. Cataldo Francesco	7.350	6.800	14.150
74. Cavallari Giancarlo	7.725	6.500	14.225
75. Cavicchi Tullio	7.150	6.100	13.250
76. Ceccarini Arrigo	7.000	6.000	13.000
77. Ceppolino Guido	7.100	6.000	13.100
78. Ceravolo Giuseppe	7.200	7.400	14.600
79. Cerqua Alfonso	8.250	6.500	14.750
80. Cerroni Domenico	8.050	8.200	16.250
81. Cerruti Umberto	8.100	9.000	17.100
82. Cerutti Antonio	7.250	6.300	13.550
83. Cesano Sebastiano	7.300	7.200	14.500
84. Chemini Diego	7.750	7.000	14.750
85. Chesi Gino	8.100	6.200	14.300
86. Chierichetti Luigi	8.000	6.500	14.500
87. Chiti Bruno Alberto	7.600	7.300	14.900
88. Cicuttini Mario	7.600	7.300	14.900
89. Ciriani Italo	7.000	7.500	14.500

COGNOME E NOME	Votazione medie prove scritte	Voto prove orali	Votazione complessiva
90. Ciuffo Fortunato	7.000	6.000	13.000
91. Clarici Alessandro	7.000	7.100	14.100
92. Comoglio Giovanni	7.500	6.000	13.500
93. Conforti Vincenzo	7.000	6.300	13.300
94. Congedo Dante	7.300	7.000	14.300
95. Cozzutti Andrea	7.500	6.500	14.000
96. Criscuoli Costantino	7.250	7.000	14.250
97. Cusinato Costantino	7.500	6.000	13.500
98. Dainese Luigi	7.000	6.300	13.300
99. Dalla Rosa Giuseppe	7.950	8.600	16.550
100. Dalle Italo	7.000	6.000	13.000
101. D'Andria Luigi	8.250	6.500	14.750
102. D'Angelo Luigi	7.125	6.000	13.125
103. D'Angelo Giulio	7.125	6.000	13.125
104. D'Angelo Innocenzo	7.525	7.100	14.625
105. Da Ros Giovanni	7.000	6.500	13.500
106. De Angelis Virgilio	7.700	7.000	14.700
107. De Carli Enrico	7.200	7.800	15.000
108. De Donatis Luigi	7.000	6.100	13.100
109. De Felip Giorgio	7.250	6.000	13.250
110. De Gasperi Oliviero	7.250	7.300	14.550
111. De Giovanni Carlo	7.000	6.300	13.300
112. De Giuli Mario	7.900	6.600	14.500
113. De Leo Rocco	7.000	6.000	13.000
114. Delitala Antonio	7.200	7.000	14.200
115. De Magistris Clasio Livio	7.800	7.000	14.800
116. De Nardi Beniamino	7.550	8.500	16.050
117. De Nicolò Pietro	7.250	6.300	13.550
118. De Pascale Nino Antonio	7.500	6.000	13.500
119. De Rizzo Aicardo	7.000	6.300	13.300
120. De Robertis Leonardo	7.200	6.100	13.300
121. De Sana Giampiero	7.000	6.000	13.000
122. De Sanctis Paride	7.780	6.000	13.750
123. De Sanctis Manlio	7.000	6.200	13.200
124. D'Ettore Fabio	7.250	6.200	13.450
125. De Vito Nereo	7.000	7.500	14.500
126. De Vivo Giacomo	8.750	7.700	16.450
127. Di Lello Giulio	7.550	6.200	13.750
128. Di Marcantonio Aldo	7.350	7.000	14.350
129. Di Tommaso Argante	7.200	6.100	13.300
130. Donazzolo Michele	7.350	7.500	14.850
131. Donella Iader	7.250	6.400	13.650
132. Drenig Neri	7.150	6.500	13.650
133. Duga Giovanni	7.650	6.400	14.050
134. Faccendoni Giunio	7.100	6.000	13.100
135. Falcone Lucio	7.000	6.000	13.000
136. Fanucci Basilio	7.000	6.000	13.000
137. Felicioni Viliam	7.350	7.500	14.850
138. Ferrari Giannino	7.500	6.000	13.500
139. Ferrari Giuseppe	7.525	6.100	13.625
140. Ferri Silvio	7.000	6.700	13.700
141. Ferro Luigi	7.150	6.600	13.750
142. Filippini Luciano	7.700	8.000	15.700
143. Finizio Gerardo	7.100	6.100	13.200
144. Fioravanti Guido	7.600	6.000	13.600
145. Flamia Alvise	7.000	7.500	14.500
146. Frabetti Armando	7.400	6.300	13.700
147. Fraccon Enzo Mario	7.600	6.200	13.800
148. Francolin Eugenio	7.250	6.400	13.650
149. Frassetto Angelo	7.150	6.800	13.950
150. Frattari Alfonso	7.400	6.500	13.900
151. Furlan Giuseppe	7.150	6.200	13.350
152. Galgano Giorgio	7.550	7.000	14.550
153. Galli Aurelio	8.000	8.200	16.200
154. Gandini Egidio	7.250	8.300	15.550
155. Gaudino Pasquale	7.900	7.000	14.900
156. Gavagna Alberto	7.200	6.000	13.200
157. Gavazzi Giancarlo	7.000	7.500	14.500
158. Gazzetta Giancarlo	7.000	6.200	13.200
159. Genevini Bruno	7.250	6.000	13.250
160. Ghiotti Nereo	7.000	7.500	14.500
161. Ghirardi Giannantonio	8.000	8.200	16.200
162. Giannelli Luciano	7.700	8.000	15.700
163. Giannino Giovanni	7.350	7.800	15.150
164. Giorgi Paolo	7.150	6.000	13.150
165. Giovanazzi Fausto	7.000	6.100	13.100
166. Golisano Francesco	7.300	6.200	13.500
167. Grana Giuseppe	7.000	6.100	13.100
168. Granata Lino	7.000	6.000	13.000
169. Granieri Ugo	8.025	7.200	15.225
170. Gregori Giovanni	7.250	7.200	14.450
171. Grossi Antonio	7.050	7.000	14.050
172. Grusovin Alberto	7.000	6.100	13.100
173. Guerini Pietro Maria	7.550	7.500	15.050
174. Guglielmin Dino	7.400	6.200	13.600
175. Iacovacci Filippo Maria	7.000	6.800	13.800
176. Ingegneri Vittorino	7.000	6.800	13.800
177. Irato Fortunato	7.150	6.500	13.650
178. Lamberti Carlo	8.150	8.500	16.650
179. Lanzillotti Nicola	7.100	7.800	14.900
180. Leonardi Giuseppe	8.150	6.600	14.750
181. Le Pera Luigi	8.000	6.200	14.200
182. Linguiti Alberto	7.150	6.800	13.950
183. Lizzio Sebastiano	7.150	6.000	13.150
184. Lopomo Mario	7.000	8.000	15.000
185. Luis Romeo	7.000	6.000	13.000
186. Lupi Alberto	7.750	8.500	16.250
187. Macario Aldo	7.000	6.200	13.200
188. Maestrello Marilena	7.050	6.500	13.550
189. Maffeis Adriano	7.100	7.000	14.100
190. Maiardi Pier Giorgio	7.900	7.600	15.500
191. Mandruzzato Alberto	7.000	6.700	13.700
192. Manfredi Giuseppe	7.000	7.000	14.000
193. Marcarini Carlo	7.500	7.300	14.800
194. Marciani Guido	7.375	6.500	13.875
195. Marcozzi Raffaele	7.300	7.300	14.600
196. Marcucci Italo	7.000	6.400	13.400
197. Mare Peppino	7.000	7.500	14.500
198. Marengo Attilio	7.500	6.300	13.800
199. Marini Igino	7.200	6.600	13.800
200. Marini Tullio	7.000	7.000	14.000
201. Marino Francesco	7.150	7.400	14.550
202. Martelli Giovanni	7.250	6.000	13.250
203. Martinelli Franco	7.200	7.000	14.200
204. Martini Alfredo	7.000	6.200	13.200
205. Masci Armando	7.000	6.000	13.000
206. Masciullo Enzo	7.550	8.500	16.050
207. Masotto Alberto	7.150	6.000	13.150
208. Mazzonzelli Sergio	7.350	8.000	15.350
209. Melchiori Ivo	7.200	6.000	13.200
210. Memmo Lorenzo	7.100	7.000	14.100
211. Meneghel Pietro	8.000	9.000	17.000

COGNOME E NOME	Votazione medie prove scritte	Voto prove orali	Votazione complessiva
212. Messina Giuseppe	7.050	6.300	13.350
213. Micelli Tommaso	7.400	6.150	13.550
214. Mincarelli Angelo	7.650	6.000	13.650
215. Minola Costantino	7.150	6.000	13.150
216. Miola Romeo	7.250	7.000	14.250
217. Mocchi Silvano	7.300	7.300	14.600
218. Molini Matteo	7.000	6.200	13.200
219. Mondanelli Franco	7.000	6.200	13.200
220. Montefusco Francesco	7.000	6.000	13.000
221. Moracchiato Laura	7.000	6.300	13.300
222. Mostosi Giuseppe	7.000	6.300	13.300
223. Mulazzani Roberto	7.000	6.800	13.800
224. Mura G. Battista	7.000	7.000	14.000
225. Narciso Aldo	8.000	6.500	14.500
226. Nencioni Licia	7.650	7.000	14.650
227. Nicolini Fernando	7.000	7.000	14.000
228. Noce Cesare	7.000	6.000	13.000
229. Olivieri Giovanni	7.000	6.300	13.300
230. Orsoni Giancarlo	7.000	6.000	13.000
231. Ostoni Renato	7.400	8.700	16.100
232. Pacciani Adriano	7.500	6.100	13.600
233. Paganelli Enio	7.000	6.500	13.500
234. Palumbo Sebastiano	7.000	6.500	13.500
235. Paoletti Alessandro	7.750	7.000	14.750
236. Paoli Marcello	7.000	6.100	13.100
237. Paoloni Giuseppa in Cascianelli	7.100	6.200	13.300
238. Papa Eduardo	7.250	7.000	14.250
239. Pasquali Carlo	7.400	6.000	13.400
240. Pasqualini Ugolino	7.000	6.000	13.000
241. Pastorelli Marcello	7.450	6.000	13.450
242. Patrizi Lamberto	7.100	6.300	13.400
243. Pazzi Giuseppe	7.000	6.200	13.200
244. Pedrotti Ezio	7.150	7.000	14.150
245. Pernis Italo	7.400	7.000	14.400
246. Piantoni Luigi	7.200	7.200	14.400
247. Picariello Sabato	7.400	6.000	13.400
248. Pieri Augustino	7.050	7.200	14.250
249. Pisano Pasquale	7.250	6.500	13.750
250. Poglio Giuseppe	7.800	7.500	15.300
251. Polenti Aldo	7.150	7.600	14.750
252. Pollini Carlo	7.150	6.000	13.150
253. Presicce Guido	7.050	6.200	13.250
254. Previati Giancarlo	7.000	6.500	13.500
255. Priori Remo	7.250	6.200	13.450
256. Quagliozzi Emilio	7.150	6.000	13.150
257. Rallo Giancarlo	7.025	7.300	14.325
258. Ravasi Ezio	7.150	7.600	14.750
259. Riccio Giovanni	7.000	7.100	14.100
260. Rissone Luigi	7.150	6.000	13.150
261. Rizza Salvatore	7.000	7.000	14.000
262. Rizzati Giglio	7.250	7.500	14.750
263. Rizzo Angelo	7.150	6.000	13.150
264. Roffeni Gianfranco	7.800	8.000	15.800
265. Romano Francesco	7.000	6.200	13.200
266. Rossi Franco	8.225	9.000	17.225
267. Rossi Luciano	7.750	6.500	14.250
268. Rossi Massimo	7.500	7.200	14.700
269. Rossi Roberto	7.500	6.200	13.700
270. Rossoni Silvio	7.000	6.000	13.000
271. Rovesti Enrico	7.000	6.400	13.400
272. Sabatelli Romano	7.000	6.000	13.000
273. Salari Gino	8.100	7.500	15.600
274. Salsedo Giovambattista	7.000	6.100	13.100
275. Sangalli Vittorio	7.050	6.000	13.050
276. Sangiorgio Luigi	7.050	7.000	14.050
277. Santantonio Fernando	7.100	7.700	14.800
278. Sapora Guido	7.650	8.300	15.950
279. Saracino Giovanni	7.500	6.400	13.900
280. Sartor Antonio	7.650	7.300	14.950
281. Savi Mario	7.250	7.800	15.050
282. Savio Camilla	7.550	7.800	15.350
283. Savoni Pietro	7.125	7.000	14.125
284. Sbrojavacca Vittorio	7.250	6.500	13.750
285. Scalini Luciano	7.600	6.000	13.600
286. Scalise Pasquale	7.200	6.200	13.400
287. Schiavone Michele	7.000	6.000	13.000
288. Schiesari Pino	7.600	7.000	14.600
289. Schivo Gianfranco	7.750	6.200	13.950
290. Sciuto Antonio	7.950	8.000	15.950
291. Scoleri Giuseppe	7.000	7.000	14.000
292. Scorzoni Vitaliano	7.250	7.000	14.250
293. Senesi Giovampaolo	7.125	8.000	15.125
294. Serpilli Luciano	7.000	7.300	14.300
295. Servi Guido	8.000	8.000	16.000
296. Servidio Giuseppe	7.000	6.200	13.200
297. Sevieri Enzo	7.850	7.800	15.650
298. Sguario Adriano	7.250	6.100	13.350
299. Sibani Leone	7.500	8.200	15.700
300. Simonato Arnaldo	7.400	6.200	13.600
301. Sovernigo Marcello	7.400	8.500	15.900
302. Speciale Giovanni	7.000	6.000	13.000
303. Stievano Valente	7.050	7.000	14.050
304. Tambella Mario	7.000	6.000	13.000
305. Tanchis Bacchisio Antonio	7.250	7.500	14.750
306. Tandura Giovanni	7.950	7.000	14.950
307. Tarlà Francesco	7.000	7.400	14.400
308. Toaldo Ezio	7.600	7.500	15.100
309. Tognacci Diego	7.000	6.200	13.200
310. Tommasini Aldo	7.150	7.200	14.350
311. Tonti Angelo	7.550	6.000	13.550
312. Torreggiani Cesare	7.000	6.000	13.000
313. Tromari Eliseo	7.100	6.200	13.300
314. Ubicini Giampiero	7.750	7.500	15.250
315. Uguccioni Antonio	7.400	6.400	13.800
316. Urlini Giuseppe	7.000	6.400	13.400
317. Uzzo Ernesto	7.450	6.100	13.550
318. Vacca Silvio	7.200	6.200	13.400
319. Valzoano Giancarlo	7.400	6.000	13.400
320. Verza Vittorio	7.000	7.500	14.500
321. Verzegnassi Nordano	7.250	7.700	14.950
322. Viano Giovanni	7.350	6.500	13.850
323. Visco Oscar	7.000	6.200	13.200
324. Vismara Mario	7.000	6.400	13.400
325. Vissani Massimo	7.850	6.500	14.350
326. Vitaliti Carmelo	7.400	7.000	14.400
327. Volpicelli Cesare Augusto	7.000	6.000	13.000
328. Volpicelli Giuseppina	7.050	6.000	13.050
329. Zafferoni Claudio	7.700	6.700	14.400
330. Zaghi Alberto	7.000	6.000	13.000
331. Zampieri Francesco	7.250	6.500	13.750
332. Zandanel Gianfranco	7.850	6.000	13.850
333. Zane Gino	7.400	7.100	15.500

COGNOME E NOME	Votazione medie prove scritte	Voto prove orali	Votazione complessiva
334. Zanframundo Michelangelo	7.250	6.000	13.250
335. Zanni Giovanni	7.000	7.300	14.300
336. Zanni Paolo	7.400	8.000	15.400
337. Zappaterra Alberto	7.300	6.400	13.700
338. Zeccara Umberto	7.000	6.500	13.500
339. Zenobi Sebastiano	7.700	8.000	15.700
340. Zibordi Giuseppe	7.600	6.000	13.600
341. Zito Ignazio	8.200	8.500	16.700
342. Zonfrilli Elio	7.000	6.500	13.500
343. Zonno Vincenzo	7.800	8.000	15.800
344. Zotti Pierluigi	7.250	6.800	14.050

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere nei confronti dei candidati Chiodo Riccardo, Del Bene Pasquale, Felisi Eligio, Marra Antonio e Sanviti Sandro in attesa dei risultati degli accertamenti disposti riguardo alla loro posizione.

Art. 3.

A norma dell'art. 10, comma secondo, del bando di esami viene escluso dall'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità il candidato Simongini Giuseppe per avere il medesimo omesso di produrre i documenti richiesti dall'art. 9 dello stesso bando.

Roma, addì 29 ottobre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(6381)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a ottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.
Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni;

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno da sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di

quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

8) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso, Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito del primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'articolo 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om, del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 ri-

lasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle Pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lett. *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'articolo 29, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al programma indicato nel successivo articolo 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale e pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma dell'esame di concorso.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni sulla Costituzione italiana;

Storia d'Italia dal 1815 (elementi);

Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

Art. 12.

Prova orale e pratica.

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 351. — BENNATI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a n. . . . . posti di . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso

del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . . .

. . . . . li . . . . 19 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4401)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a cento posti di vice assistente in prova nel ruolo delle assistenti di economia domestica rurale della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto l'art. 14 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con il quale è stato istituito il ruolo delle assistenti di economia domestica rurale della carriera di concetto, di cui alla tabella VII annessa alla legge medesima;

Visto l'art. 39 della citata legge n. 1304, recante disposizioni di carattere transitorio per la prima attuazione del ruolo delle assistenti di economia domestica rurale;

Attesa la necessità di procedere al conferimento dei posti disponibili nella qualifica iniziale del predetto ruolo, mediante concorso per titolo previsto dal citato articolo 39 della legge n. 1304;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cento posti di vice assistente in prova nel ruolo, delle assistenti di economia domestica rurale, delle carriere di concetto, riservato ai cittadini di sesso femminile che siano in possesso:

a) di diploma di scuola media di secondo grado;

b) che abbiano fruito da almeno un biennio, presso gli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di borsa di studio per l'assistenza alle famiglie contadine, conseguita per concorso;

c) siano in possesso di un attestato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal quale risulti l'attività prestata presso gli uffici dello stesso Ministero per l'assistenza alle famiglie contadine, quale titolo di specializzazione ai sensi della legge n. 1304.

Art. 2.

Per essere ammesse al concorso, le aspiranti debbono inoltre:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo anno, fatte salve le elevazioni consentite dalle vigenti leggi in materia;

b) essere cittadine italiane. Sono equiparate alle cittadine, le italiane non appartenenti alla Repubblica;

c) aver sempre tenuto buona condotta;

d) essere fisicamente idonee all'impiego;

e) non essere escluse dall'elettorato attivo politico;

f) non essere state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o decadute da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione V - Roma, via XX Settembre n. 20 - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo alle aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita.

Le candidate che abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale titolo consentito dalle vigenti leggi in materia dia loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione stessa;

3) il concorso cui intendono partecipare;

4) il titolo di studio posseduto;

5) di essere cittadine italiane o il titolo di equiparazione alla cittadinanza italiana;

6) il Comune nelle cui liste elettorali esse sono iscritte o i motivi della mancata iscrizione;

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

9) il titolo di specializzazione in economia domestica rurale;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i documenti allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma della medesima dovrà essere autenticata dal capo del-

l'ufficio presso il quale la candidata fruisce della borsa di studio di cui all'art. 1 lettera b).

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti a dimostrare il possesso del titolo di merito che la candidata intende sia valutato.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice in base alla valutazione dei titoli, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascuna candidata.

La graduatoria delle vincitrici sarà formata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di preferenza a parità di merito.

Art. 5.

I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data in cui le candidate avranno ricevuto apposita lettera d'invito a trasmetterli.

I documenti prescritti per comprovare il possesso dei summenzionati titoli sono, per le singole categorie beneficiarie appresso indicate, i seguenti:

a) invalidi di guerra o per fatto di guerra: dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'ONIG per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

c) combattenti militari e categorie assimilate: dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 rilasciata dalle competenti autorità militari;

d) cittadini reduci dalla deportazione: attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

e) profughi: attestazione in bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

f) orfani di caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

g) orfani di caduti per servizio: certificato in carta bollata da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

h) figli di invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi per servizio: certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) decorati di medaglia o di croce al valor militare, feriti in combattimento o insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica dei relativi brevetti e dei documenti di concessione;

l) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra, e categorie assimilate, e di caduti per servizio: certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) coniugati, vedovi con prole, capi di famiglia numerosa: stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Le aspiranti utilmente collocate in graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data in cui avranno ricevuta apposita lettera d'invito, i documenti sottoindicati:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalse del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i necessari documenti;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata dal notaio in carta bollata da L. 200;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego.

Per le candidate che siano invalide di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, od invalide per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali della invalida risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che la candidata è fisicamente idonea all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, essa non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica le candidate per le quali lo ritenga necessario.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutte le altre candidate non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza ad altre Amministrazioni o al Ministero.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziario, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare le candidate a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. In seguito essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, le impiegate che avranno ottenuto il giudizio favorevole, saranno nominate in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1962
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 297 — ANGELI

(6236)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a ottantacinque posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale in servizio presso gli Enti e le sezioni di riforma fondiaria.

Le prove scritte del concorso a ottantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962, avranno luogo in Roma, viale dei Salesiani n. 9, nei giorni 26, 27 e 28 novembre 1962, con inizio alle ore 8,30.

(6439)

Diario dell'esame colloquio del concorso per esame e per titoli a dodici posti di ispettore aggiunto nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il servizio della repressione frodi.

L'esame colloquio del concorso per esame e per titoli a dodici posti di ispettore aggiunto nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il servizio della repressione delle frodi, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 dell'11 luglio 1962, avrà luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale del personale - Div. X) il giorno 30 novembre 1962 alle ore nove.

Diario dell'esame colloquio del concorso per esame e per titoli a novantasei posti di vice esperto tecnico nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per il servizio della repressione frodi.

L'esame colloquio del concorso per esame e per titoli a novantasei posti di vice esperto tecnico nel ruolo della carriera di concetto per il servizio repressione frodi, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 dell'11 luglio 1962, avrà luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale del personale - Div. X) nei giorni 20, 21, 22, 23 e 24 novembre 1962 alle ore nove.

Diario dell'esame colloquio del concorso per esame e per titoli a quarantasei posti di vice assistente tecnico nel ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il servizio della repressione frodi.

L'esame colloquio del concorso per esame e per titoli a quarantasei posti di vice assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva per il servizio repressione frodi, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 dell'11 luglio 1962, avrà luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale del personale - Div. X) nei giorni 27, 28 e 29 novembre 1962 alle ore nove.

(6440)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10599 in data 20 novembre 1961, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1961;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

de Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

Membri:

Jervolino dott. Paolo, medico provinciale;

Lenzi prof. Franco, direttore dell'Istituto di semeiotica medica;

Gallone prof. Luigi, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica;

Quercioli dott. Vincenzo, medico condotto di ruolo del comune di Montalcino.

Il dott. Ruggero Lusini, direttore di sezione della Prefettura di Siena, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questo Ufficio.

Siena, addì 27 ottobre 1962

Il medico provinciale: JERVOLINO

(6350)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.